



CITTA' DI PINEROLO
Provincia di Torino

30BIS

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO
DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ
RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI -
TESTAMENTI BIOLOGICI.**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI - TESTAMENTI BIOLOGICI

ART. 1

Il Comune di Pinerolo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro *delle Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari* – Testamenti biologici, *di seguito Registro*.

ART. 2

Con l'espressione "*dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti sanitari*"-"testamento biologico" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 3

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Pinerolo ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il dichiarante (testatore) nomina un *fiduciario*. Il *fiduciario* è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del *dichiarante (testatore)* ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.

Il *dichiarante (testatore)* può nominare anche un *fiduciario* supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il *fiduciario* si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

ART. 4

Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del così detto testamento biologico e l'elenco dei soggetti

dichiaranti e dei depositari presso cui viene depositato il testamento biologico. Il *dichiarante* (testatore) dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del *Registro* rilascerà al *dichiarante* (testatore) ed al *fiduciario* l'attestazione relativa alla *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro. Sul Registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo Notaio, Fiduciario/altro Depositario).

Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Attraverso successiva *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.



CITTA' DI PINEROLO

Provincia di Torino

1) Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 5-6/3/2013, divenuta esecutiva il 29/3/2013, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso (dal 18/3/2013 al 2/4/2013), ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

2) La predetta deliberazione n. 10 del 5-6/3/2013, contenente il testo del regolamento, è stata ripubblicata all'albo pretorio comunale dal 4/4/2013 al 19/4/2013, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del vigente statuto comunale;

Il regolamento è entrato in vigore il giorno 20 aprile 2013.

Pinerolo, 22/4/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Annamaria LORENZINO)

